Il giudizio di ottemperanza ha la funzione di dare esecuzione coattiva alle sentenze pronunciate nei confronti della amministrazione che soccombe in giudizio ove questa non vi provveda spontaneamente.

Il codice ha dedicato, al giudizio di ottemperanza il Titolo I del Libro IV (il codice emanato nel 2010 è stato aggiornato più volte, da ultimo il 1 settembre 2016 con il d.l. 31 agosto 2016, n. 168).

Questa la disciplina vigente:

LIBRO QUARTO - OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI

Titolo I - Giudizio di ottemperanza

Art. 112 - Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza

- 1. I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti.
- 2. L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione:
- a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato;
- b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo;
- c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato;
- d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione;
- e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
- 3. Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione.
- 4. [Il testo previgente così disponeva: "Nel processo di ottemperanza può essere altresì proposta la connessa domanda risarcitoria di cui all'articolo 30, comma 5, nel termine ivi stabilito. In tal caso il giudizio di ottemperanza si svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario".].
- 5. Il ricorso di cui al presente articolo può essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza.

Art. 113 - Giudice dell'ottemperanza

- 1. Il ricorso si propone, nel caso di cui all'articolo 112, comma 2, lettere a) e b), al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta; la competenza è del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado.
- 2. Nei casi di cui all'articolo 112, comma 2, lettere c), d) ed e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza.

Art. 114 - Procedimento

- 1. L'azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta; l'azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza
- 2. Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato.

- 3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
- Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:
- a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione;
- b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato;
- c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano;
- d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta;
- e) salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.
- 5. Se è chiesta l'esecuzione di un'ordinanza il giudice provvede con ordinanza.
- 6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'ottemperanza, nonché, tra le parti nei cui confronti si è formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta. Avverso gli atti del commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell'ottemperanza, reclamo, che è depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni. Gli atti emanati dal giudice dell'ottemperanza o dal suo ausiliario sono impugnabili dai terzi estranei al giudicato ai sensi dell'articolo 29, con il rito ordinario.
- 7. Nel caso di ricorso ai sensi del comma 5 dell'articolo 112, il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza, anche su richiesta del commissario.
- 8. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano anche alle impugnazioni avverso i provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell'ottemperanza.
- 9. I termini per la proposizione delle impugnazioni sono quelli previsti nel Libro III

Art. 115 - Titolo esecutivo e rilascio di estratto del provvedimento giurisdizionale con formula esecutiva

- 1. Le pronunce del giudice amministrativo che costituiscono titolo esecutivo sono spedite, su richiesta di parte, in forma esecutiva.
- 2. I provvedimenti emessi dal giudice amministrativo che dispongono il pagamento di somme di denaro costituiscono titolo anche per l'esecuzione nelle forme disciplinate dal Libro III del codice di procedura civile e per l'iscrizione di ipoteca.
- 3. Ai fini del giudizio di ottemperanza di cui al presente Titolo non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva.

Qui vi riassumo le novità essenziali apportate dal Codice in un quasi decalogo:

- 1) Il ricorso in ottemperanza è proponibile anche per conseguire l'ottemperanza dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili;
- 2) e' ammissibile il ricorso in ottemperanza in relazione alle decisioni rese su ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 3) in sede di ottemperanza, può essere proposta anche la domanda di risarcimento del danno, anche in unico grado davanti al Consiglio di Stato;
- 4) il ricorso in ottemperanza può essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza;
- 5) non è necessaria la diffida per agire in ottemperanza, ma il ricorso va notificato alla P.A. e ai controinteressati;

- 6) unitamente alle misure di diretta esecuzione, il giudice amministrativo, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo;
- 7) il commissario ad acta viene espressamente qualificato come ausiliario del giudice e il giudice dell'ottemperanza conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti gli atti del commissario;
- 8) al procedimento, che si svolge in camera di consiglio, si applicano i termini del procedimento ordinario ridotti della metà: la camera di consiglio deve svolgersi alla prima udienza utile decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso e le parti possono produrre documenti fino a venti giorni liberi prima della camera di consiglio e memorie fino a quindici giorni liberi prima e presentare repliche fino a dieci giorni liberi prima:
- 9) la formula esecutiva e l'esecuzione nelle forme del cpc è possibile, in via alternativa all'ottemperanza, solo per i provvedimenti emessi dal giudice amministrativo che dispongono il pagamento di somme di denaro.